



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN
MEDICINA E CHIRURGIA (LM-41)**

Sede di Bologna

INDICE

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Art. 5 Percorso a tempo parziale

Art. 6 Prove di verifica delle attività formative

Art. 7 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

Art. 10 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Art. 11 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Art. 12 Apprendistato in alta formazione

Art. 13 Modalità di svolgimento della prova finale

Art. 14 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Art. 1 - Requisiti per l'accesso al corso

- **Conoscenze richieste per l'accesso**

Per essere ammessi al **corso di laurea magistrale a ciclo unico** in Medicina e Chirurgia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Adeguate conoscenze e competenze previste dall'ordinamento didattico, come definite annualmente dal decreto ministeriale recante la disciplina della prova stessa e pubblicate nel bando di ammissione;
- Lingua inglese di livello (*almeno*) B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso non potranno sostenere esami degli anni successivi.

- **Modalità di ammissione**

Numero programmato

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato **a livello nazionale** (ex art. 1 L. 264/99) è disciplinato da decreto ministeriale.

Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante la definizione di una votazione minima nel test di accesso al corso a numero programmato che ha la sola finalità di verificare le conoscenze richieste per l'accesso.

Il decreto ministeriale che regola la prova di ammissione definisce il punteggio minimo che il candidato deve ottenere per essere ritenuto idoneo.

Agli studenti ammessi al corso con una votazione inferiore al prefissato punteggio minimo, verrà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Nel caso in cui nel decreto ministeriale non venga determinata una soglia

minima per l'ammissione, il Corso di laurea determinerà annualmente il punteggio minimo al di sotto del quale verrà attribuito l'Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) e lo renderà noto tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Obblighi formativi aggiuntivi

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo consiste nella partecipazione a specifiche attività formative di supporto relative alle conoscenze di base di Fisica, Biologia e Genetica sotto la guida di un Docente o di tutor all'uopo individuato.

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo assegnato si intende assolto con il superamento dell'apposita prova di verifica consistente in una prova scritta e/o orale che si svolgerà nei giorni fissati annualmente dal Consiglio di Corso di studio e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi il primo anno di corso, non potranno sostenere gli esami degli anni successivi.

Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche

Per l'accesso al corso di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

La conoscenza linguistica è verificata:

- per coloro che presentano un certificato di lingua inglese almeno di livello B2 rilasciato da enti certificati (elenco presente nel sito del CLA - Centro linguistico di Ateneo);
- per coloro che hanno sostenuto un esame di inglese nel precedente corso e di cui l'Ateneo di provenienza (o la Segreteria) certifichi che è un esame di inglese pari al livello B2.

Agli studenti non in possesso di idonea certificazione entro la data definita dal bando di ammissione, viene assegnato l'OFA "Conoscenza della lingua inglese di livello B2".

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo consiste nella partecipazione a specifiche attività di supporto organizzate annualmente dall'Ateneo e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

L'Obbligo Formativo Aggiuntivo si intende assolto con il superamento di un test in lingua inglese presso il CLA di livello B2, oppure presentando un certificato di lingua inglese almeno di livello B2 rilasciato da enti certificati (elenco presente nel sito del CLA - Centro linguistico di Ateneo) entro i termini fissati dagli Organi Accademici.

Gli articoli 2 e seguenti sono comuni a tutti i corsi di studio

Art. 2 - Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio.

Piani di studio individuali

Lo studente può effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Corso di Studio non prevede *curricula*.

Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali.

Art. 3 - Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art. 4 - Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Il Corso di Studio prevede inoltre le seguenti propedeuticità di carattere generale:

- l'ammissione agli esami e alla frequenza del tirocinio degli anni 4°, 5°, 6° è consentita agli studenti che hanno superato con successo tutte le attività previste dal piano didattico, rispettivamente del 1°, 2°, 3° anno (con esclusione dei cfu a scelta dello studente);
- l'ammissione alla frequenza del Tirocinio Pratico Valutativo è consentita agli studenti che hanno superato con successo tutte le attività previste dal piano didattico fino al 4° anno di corso compreso (con esclusione dei cfu a scelta dello studente).

Art. 5 – Percorso a tempo parziale

Il percorso a tempo parziale non è previsto per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico regolati da normative europee, quale quello in Medicina e Chirurgia.

Art. 6 - Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art. 7 - Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art. 8 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 9 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Università estere

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 10 - Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:

- conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 11 - Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell'Unione Europea, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della **prova finale / tesi di laurea** o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione.

Tali esperienze formative della durata massima di 12 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi:

- nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale;
- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 12 - Modalità di svolgimento della prova finale

• Caratteristiche della Prova finale

La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico consiste nella redazione e nella discussione pubblica di una tesi scritta ed elaborata in modo originale dallo studente su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, sotto la guida di un relatore.

La dissertazione deve dimostrare la padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.

• Modalità di svolgimento della prova finale

Lo studente è tenuto a concordare con il Relatore l'argomento della prova finale, le modalità e i tempi di redazione della tesi con adeguato anticipo rispetto alla sessione in cui intende laurearsi.

Lo studente è tenuto inoltre a verificare con il proprio Relatore la necessità di acquisire il preliminare parere del Comitato Etico. Le modalità di identificazione dei casi da sottoporre al parere del Comitato Etico nelle ricerche svolte ai fini della preparazione del lavoro di tesi sono indicate nelle apposite Linee Guida pubblicate sul sito web del Corso.

Lo studente è infine tenuto a rispettare le scadenze per gli adempimenti amministrativi relativi alla presentazione della domanda di laurea, al possesso dei requisiti per laurearsi, e alla consegna dell'elaborato; tali scadenze sono pubblicate sul sito web del Corso di Studio.

Ai sensi dell'art. 102, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, la prova finale dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41 in medicina e chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo, previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato da decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58.

La Commissione per la prova finale è nominata dal Magnifico Rettore e la sua composizione è definita in accordo con il Regolamento Didattico di Ateneo. È prevista, ai sensi del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii., la partecipazione di un rappresentante dell'Ordine professionale di riferimento.

Il voto finale è attribuito dalla Commissione per la prova finale, la quale valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e alla presentazione della tesi di Laurea. Al fine di garantire uniformità di trattamento tra i candidati e nell'ambito delle proprie competenze di organizzazione della didattica previste dallo Statuto Generale di Ateneo, il Consiglio di Corso di Studio indica l'ampiezza della fascia di variazione consigliata intorno al voto medio curriculare calcolato secondo le modalità stabilite dall'Ateneo e riportato a centodieci.

Le modalità di redazione della tesi scritta, i criteri per la valutazione della prova finale e le regole per l'attribuzione del voto sono indicate nelle specifiche Linee Guida, approvate dal Consiglio di Corso di Studi e pubblicate sul sito del Corso di Studio.

La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio.

Art. 13 - Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 22 novembre 2021 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

www.unibo.it